


22 luglio 2018



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

18/151CR08/C10

ORDINE DEL GIORNO

SULLE CRITICITÀ APPLICATIVE DEL D.M. 18 LUGLIO 2018 RELATIVO ALLA PRODUZIONE BIOLOGICA E ALL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI

Premesso che:

- il DM 18 luglio 2018 (GU 206 del 5/9/2018) recante: "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009" introduce significativi elementi di novità rispetto al precedente decreto del 27 novembre 2009 n. 18354;
- in particolare all'articolo 2, comma 3a, si legge: "In deroga a quanto riportato al comma 2: i cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa;"
- diversamente, il decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009, all'art. 3 – Produzione vegetale così riportava "... In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli colturali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio. In deroga a quanto sopra riportato: - i cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro, ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio; ...";
- la variazione intervenuta annulla, di fatto il ricorso alla coltura da sovescio nell'avvicendamento colturale ammesso nelle coltivazioni che ricorrono al metodo biologico comporta la possibilità di tornare a coltivare specie autunno vernine solo al terzo anno di coltivazione;
- detta significativa variazione interviene in un momento in cui sono in corso di attuazione le procedure definite dai programmi di sviluppo rurale riferiti alla programmazione 2014-2020, quindi con bandi di accesso allo specifico regime di aiuto (misura 11) che sono stati redatti in vigenza di applicazione delle norme di cui al precedente DM del 27 novembre 2009 n. 18354 e che certo non possono subire modifiche avendo le ditte partecipanti al regime in questione assunto, con la domanda di sostegno, un impegno pluriennale;
- nell'attuale momento storico, le produzioni cerealicole e quella del grano duro biologico, in particolare, spuntano sui principali mercati un prezzo di particolare interesse che ha indotto molti agricoltori, ed in particolare quelli operanti nelle aree del mezzogiorno d'Italia, più vocate alla granicoltura ma che, di contro, non hanno per condizioni pedoclimatiche molte altre soluzioni alternative, ad accettare la sfida della coltivazione con il metodo biologico;

- tuttavia è interesse di tutte le Regioni favorire il ricorso a metodiche di coltivazione agraria che non richiedono mezzi di produzione chimica ad alto impatto ambientale quali ammendanti, concimanti e di difesa fitosanitaria;
- oltre alle Regioni anche le Organizzazioni di categoria hanno manifestato la propria contrarietà per il contenuto del decreto che tende a limitare l'accesso al regime biologico oltre a determinare confusione nell'operare per gli agricoltori che avendo fatto scelte imprenditoriali si trovano oggi a doverle riconsiderare sulla base di intervenute nuove regole operative.

Tutto ciò premesso,

le Regioni e le Province autonome chiedono al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo di valutare gli effetti delle richiamate disposizioni al fine di condividere le opportune ed urgenti modifiche al decreto in modo da consentire agli operatori di procedere con gli impegni assunti sia in ordine all'attuazione dei PSR 2014-2020, sia a quelli contratti con le imprese di lavorazione e trasformazione dei cereali.

Roma, 22 novembre 2018

